



COMUNE DI PISTOIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36

Seduta del 29/04/2024

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2024. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **14:57**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica.

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, risultano presenti i seguenti n. **28** componenti del Consiglio Comunale.

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	GELLI EMANUELE	SI	18	SARACCA CRISTIANO ETTORE	NO
2	TOMASI ALESSANDRO	SI	19	CALZOLARI PAOLA	SI
3	RASO FABIO	SI	20	ROMOLI PAOLO	SI
4	FERRI BIANCA	SI	21	CERDINI CINZIA	SI
5	MATI ISABELLA	SI	22	GIUSTI MATTEO	SI
6	PATANE' SALVATORE GIUSEPPE	SI	23	FRATONI FEDERICA	SI
7	FONTANA FILIPPO	SI	24	TOSI PAOLO	SI
8	CIPRIANI LUCA	SI	25	BOANINI LORENZO	SI
9	PELAGALLI FRANCESCO	SI	26	NESI STEFANIA	SI
10	CAPECCHI FRANCESCA	NO	27	BOTTACCI IRENE	SI
11	GALLIGANI LORENZO	SI	28	FRAGAI AGOSTINO	SI
12	SICARI JESSICA	NO	29	COTTI ANTONELLA	SI
13	BARGIACCHI GIULIA	NO	30	NUTI TINA	SI
14	TRIMBOLI ANTONINO	SI	31	NESTI MATTIA	SI
15	BOJOLA IACOPO	SI	32	BRANCHETTI FRANCESCO	SI
16	CHECCUCCI EMANUELA	NO	33	BONACCHI GRETA	SI
17	PAGLIAI GIAMPAOLO	SI			

Sono inoltre presenti:
gli **Assessori**: SEMPLICI MARGHERITA.

Presiede il Sig. GELLI EMANUELE, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Vice Segretario Generale** del Comune DR.SSA VITALE DARIA;

Il **Presidente**, accertato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine all'argomento in oggetto.



COMUNE DI PISTOIA

La Giunta pone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione;

Il Presidente del Consiglio comunale introduce l'argomento, dando la parola all'Assessore MARGHERITA SEMPLICI per la relativa illustrazione;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione delle tariffe TARI (tassa sui rifiuti) anno 2024. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che :

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 18/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 20/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2024/2026;

con deliberazione G.C. n. 26 del giorno 31/01/2024 è stato approvato il PEG, Piano Esecutivo di Gestione "Finanziario" 2024/2026;

con deliberazione G.C. n. 102 del 15/04/2024, immediatamente esecutiva è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo/amministrativo del DUP:

Linea programmatica 5 - UN'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E LE SUE PARTECIPATE
Obiettivo strategico 5.2 - Il presidio della gestione economico-finanziaria e degli equilibri finanziari
Obiettivo operativo 5.2.1 - Politiche fiscali e tariffarie ;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett b) del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Ravvisato che occorre conferire alla presente la immediata eseguibilità, stante la necessità ed urgenza di procedere per dare corso alla presente deliberazione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate, contenente anche l'attestazione che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, contenente



COMUNE DI PISTOIA

anche l'attestazione che al procedimento contabile non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

Su proposta del Servizio Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate e preso atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del medesimo, come da vigente funzionigramma;

Preso atto del verbale della Commissione consiliare competente, conservato digitalmente presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disciplinato dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 relativo all'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che è quindi rimasto fermo quanto disposto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico degli utilizzatori;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che nella commisurazione delle tariffe della Tari si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Visto inoltre:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50/2022



COMUNE DI PISTOIA

approvato il 2 maggio, il C.D. “DECRETO AIUTI” che dispone che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che dal combinato disposto dell’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 le tariffe TARI devono essere approvate entro il 30 aprile del corrente anno;

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

Considerate le esigenze di tutela ambientale e di equità che conseguono dal principio “chi inquina paga” per cui l’eccessivo e scorretto conferimento dei rifiuti non è da addebitare alla collettività ma a chi ne è responsabile e che il produttore di rifiuti, dovendo sostenere i costi puntuali derivanti dalla propria gestione è incentivato a ridurre la quantità e a migliorare la qualità dei suoi rifiuti;

Considerato che il sistema della tariffa puntuale permette ai cittadini e alle attività virtuose di avere una contrazione dei costi della parte variabile;



COMUNE DI PISTOIA

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pistoia è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro" (Autorità di ambito territoriale ottimale), ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata:

- la nota di ATO Toscana Centro, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 16 aprile 2024 al n. 56238, con cui è stata trasmessa la deliberazione n. 3 del 11.04.2024 di approvazione dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025;
- la presupposta deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 per il Servizio integrato di gestione dei rifiuti"

Preso atto che:

- l'importo totale da accertare sul capitolo di entrata 10265/10 del Bilancio di previsione 2024-2026 è pari ad euro 23.217.517 per l'anno 2024 e ad euro 25.013.636,00 per l'anno 2025;

Ricordato che il comma 3 dell'articolo 34 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti prevede il pagamento del tributo da parte dei contribuenti debba essere effettuato in n. 3 rate. Le prime due rate di pari importo, con scadenza 16 aprile e 16 settembre, calcolate a titolo di acconto, per un totale pari all'80% della tassa dovuta dell'anno precedente e l'ultima rata, a conguaglio, con scadenza 16 dicembre calcolata con le tariffe dell'anno di riferimento.

Dato atto che alcuni articoli del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti attribuiscono alla delibera annuale delle tariffe la determinazione dell'ammontare di riduzioni ivi stabilite, in conformità a quanto previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Dato atto che il costo di tali riduzioni è coperto dal gettito della tariffa e ridistribuito all'interno della popolazione dei contribuenti Tari;

Ricordato che le riduzioni Tari vengono disciplinate nel Regolamento comunale e il rinvio alla delibera di approvazione delle tariffe riguarda solo la determinazione del quantum, indicato come valorizzazione nel regolamento stesso, nei limiti ivi previsti, e le modalità per l'ottenimento di tali riduzioni, nel rispetto dei criteri ivi prestabiliti;

Ritenuto di indicare le valorizzazioni delle riduzioni già previste negli anni precedenti, come segue:

- articolo 14 "*Articolazione della tariffa*" comma 4 in cui si precisa che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino a un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2024 la riduzione applicabile è pari, come lo scorso anno, all'1,5% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche;
- articolo 21 "*Tariffa giornaliera*" comma 2 in cui si precisa che la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2024 non si applica, in merito alla tariffa, giornaliera alcun aumento;
- articolo 25 "*Riduzioni per il riciclo*" comma 7 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D. Lgs n. 152/2006, hanno diritto ad



COMUNE DI PISTOIA

una riduzione della tariffa. Per l'anno 2024, fermo quanto previsto dal D. Lgs n. 116/2020 e dall'articolo 10 comma 2, lettera a) bis del Regolamento comunale Tari, percentuale della riduzione, a valore residuale, è confermata nella misura del 10% della tariffa.

- *Articolo 25 "Riduzioni per il riciclo"* comma 8 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 17 della legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari per scopi assistenziali. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99. Per l'anno 2024, la percentuale prevista è pari al 100% e il costo unitario Cu è pari a 0,404.
- *Articolo 27 Commi 1 e 2 - per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche, quali imballaggi e carta, purché il conferimento avvenga tramite modalità, che permettano il rilevamento puntuale degli svuotamenti. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento di tale riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.* Tenuto conto della progressiva rimodulazione della modalità di raccolta dei rifiuti all'interno del territorio comunale - al fine di ottenere un miglioramento del servizio e la massimizzazione della differenziazione delle frazioni di rifiuto, per raggiungere l'obiettivo prefissato dal sistema regionale - nonché della necessità di uniformare il criterio per l'erogazione della riduzione, sia per le utenze che continuano a conferire tramite contenitori specifici in comodato gratuito, sia per le utenze che conferiscono presso le postazioni di interrati o le oasi ecologiche, viene confermato il riconoscimento di una riduzione del 50,5%, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. Detta riduzione viene calcolata in detrazione dell'importo dovuto nel corrente anno, fermo restando un eventuale conguaglio nell'anno successivo, subordinatamente al rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

1. presentazione di autodichiarazione da parte dell'utente da produrre entro e non oltre il 31.12.2024 attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro);

2. il non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento nel periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

Nel caso in cui le utenze non assolvano le 2 condizioni sopra elencate al 31/12/2024, la riduzione sarà conseguentemente revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.

- *Articolo 27 Comma 3 - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2024 non è prevista alcuna riduzione.*
- *Articolo 27 Comma 4 - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze non domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. Per l'anno 2024 non è prevista alcuna riduzione.*
- *Articolo 27 Comma 6 - Per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e le utenze non domestiche situate nelle zone montane e collinari del territorio*



COMUNE DI PISTOIA

comunale può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri per l'individuazione delle zone montane e collinari saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2024 la riduzione applicabile è pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e al 40% della tariffa per le utenze non domestiche. Le zone montane e collinari sono state individuate con le stesse modalità utilizzate negli anni precedenti, in particolare quelle definite dalla Provincia per le esenzioni dei terreni montani ai fini IMU (prima ICI) ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D. Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione in acconto dell'anno 2024. Eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nel saldo o comunque nella prima bollettazione utile.

- *Articolo 27 Comma 7 - Per le utenze domestiche e non domestiche che svolgano attività nell'ambito dei patti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale della Partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento della riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2024 è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti, come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2 -. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2024 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.*
- *Articolo 27 Comma 8 - Per le utenze non domestiche iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e per quelle relative all'imprenditoria giovanile può essere prevista una riduzione della parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per l'anno 2024 la riduzione applicabile è pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo. Per l'anno 2024 la riduzione applicabile è pari al 70% della parte variabile della tariffa per imprenditoria giovanile. Possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2024, nuove società sotto forma di s.n.c., s.a.s, s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., s.s., cooperative e piccole cooperative. Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2024. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.*



COMUNE DI PISTOIA

Considerato che

- è stato introdotto dall'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (legge 19 dicembre 2019, n. 157), il bonus sociale ma, in attesa del DPCM, ivi richiamato, non sono ancora state definite le modalità attuative dell'agevolazione stessa;
- l'articolo 27, comma 5 del Regolamento Tari, prevede, a prescindere dal decreto di cui al precedente punto, che *Per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), può essere prevista la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento della TARI nei limiti e con le modalità stabilite annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe o secondo previsioni di legge;*
- l'agevolazione prevista da detto articolo viene finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ai sensi dell'articolo 660 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;
- per l'anno 2024 è stato all'uopo stanziato l'importo di euro 200.000,00 sul capitolo n. 22181/70, del Bilancio Armonizzato di Previsione finanziaria 2024/2026;

Ritenuto, quindi, di proseguire nella politica di sostegno alle famiglie garantendo, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, l'agevolazione per il pagamento della TARI ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio economico, rilevata dall'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti, graduando l'agevolazione rispetto al valore ISEE con le seguenti modalità:

1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale.
2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta.
3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.
4. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 8.000,01 e non superiore ad euro 10.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 20% della tassa dovuta.

La graduatoria sarà definita sulla base del valore ISEE e le domande ammissibili saranno soddisfatte con l'erogazione del contributo a partire dai valori ISEE inferiori e fino a esaurimento dei fondi stanziati sul capitolo n. 22181/70.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

Vista lo schema elaborato da Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di soggetto gestore, contenente le tariffe, distinte per utenze domestiche e non domestiche, sulla base del DPR n. 158/1999 e dell'Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 per il Servizio integrato di gestione dei rifiuti, contenente anche il costo delle riduzioni sopra indicate, allegato al presente atto (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI PISTOIA

Dato atto di alcuni emendamenti presentati: alcuni ritirati ed altri accolti dalla Giunta comunale e riportati nel presente provvedimento. Dato atto inoltre di una Raccomandazione votata e respinta nel corso del dibattito;

Dato atto che il resoconto integrale della discussione, che riporta, altresì, gli interventi dei singoli Consiglieri che hanno partecipato al dibattito, è contenuto nel processo verbale, che sarà conservato nelle forme previste dall'art. 35 del vigente Regolamento sul Funzionamento e l'Organizzazione del Consiglio comunale;

Esauriti gli interventi, il Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione con scrutinio palese a mezzo di sistema elettronico;

DELIBERA

1. **di approvare** per l'anno 2024 le tariffe TARI, distinte per utenze domestiche e non domestiche, elaborate da Alia Spa sulla base del DPR n. 158/1999 e dell'Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 per il Servizio integrato di gestione dei rifiuti, contenente anche il costo delle riduzioni come di seguito determinate, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere atto** che l'importo totale da accertare sul capitolo di entrata 10265/10 del Bilancio di previsione 2024-2026 è pari ad euro 23.217.517 per l'anno 2024 e euro 25.013.636,00 per l'anno 2025;
3. **di prevedere** per l'anno 2024 le seguenti valorizzazioni delle riduzioni previste nel regolamento per l'applicazione della Tari, come riassuntivamente di seguito esplicitato:
 - a) **di applicare** la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche nella misura del 1,5% della parte variabile della tariffa (articolo 14 comma 4 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
 - b) **di non applicare** in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (articolo 21 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
 - c) **di applicare** alle imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 una riduzione pari al 10% della tariffa (articolo 25 comma 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
 - d) **di applicare** alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni per scopi assistenziali, una riduzione della parte variabile della tariffa, pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per la percentuale del 100% del costo unitario Cu pari a 0,404/kg (articolo 25 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
- e) **di riconoscere** alle utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) una riduzione del 50,5%, sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, calcolata in detrazione dell'importo dovuto nel corrente anno, fermo restando un eventuale conguaglio nell'anno successivo, subordinatamente al rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
 1. presentazione di autodichiarazione da parte dell'utente da produrre entro e non oltre il 31.12.2024 attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro);
 2. il non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento nel periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

Nel caso in cui le utenze non assolvano le 2 condizioni sopra elencate al 31/12/2024 la riduzione sarà revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile;



COMUNE DI PISTOIA

f) **di stabilire** una riduzione pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e pari al 40% della tariffa per le utenze non domestiche, situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale, determinate sulla base dei criteri stabiliti dalla Provincia per le esenzioni ai fini IMU, ovvero vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D. Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione dell'anno 2024. Eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bollettazione utile. (articolo 27 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

g) **di stabilire** una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti, come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2024 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;

h) **di stabilire** una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e di stabilire una riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa per l'imprenditoria giovanile. Relativamente all'imprenditoria giovanile possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2024, nuove società sotto forma di s.n.c., s.a.s, s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. s.s., cooperative e piccole cooperative; sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2024. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;

4. di prevedere per l'anno 2024 un'agevolazione a sostegno alle famiglie garantendo, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, l'agevolazione per il pagamento della TARI ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio economico, rilevata dall'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti pari a € 200.000,00, graduando l'agevolazione rispetto al valore ISEE con le seguenti e consuete modalità:

1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale.
2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta.
3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.
4. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 8.000,01 e non superiore ad euro 10.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 20% della tassa dovuta.

La graduatoria sarà definita sulla base del valore ISEE e le domande ammissibili saranno soddisfatte con l'erogazione del contributo a partire dai valori ISEE inferiori e fino a esaurimento dei fondi stanziati sul capitolo n. 22181/70.



COMUNE DI PISTOIA

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

La copertura delle agevolazioni è garantita dalle risorse presenti al capitolo 22180/70 del Bilancio 2024.

5. di prevedere un piano di comunicazione per informare la popolazione delle possibilità di riduzione della tariffa, attivato sia dal gestore che dal Comune;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Alia Servizi Ambientali Spa;

7. di dare atto che la presente delibera tariffaria verrà pubblicata, a cura dell'ufficio entrate, sul portale del Federalismo Fiscale ai fini della sua pubblicità ed efficacia, come prevista dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalla Circolare 2/DF del 22.11.2019;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:

- Dr.ssa Daria Vitale – Dirigente Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate.
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende partecipate.
- Dirigenti Servizi comunali.

Con l'assistenza degli scrutatori:

- Fontana
- Mati
- Nesi

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti 30 Consiglieri votanti n. 30

A maggioranza di voti, come prevista dai Regolamenti vigenti,

Voti favorevoli n. 19 (Gelli,Raso,Ferri,Mati,
Patanè,Fontana,Cipriani,Pelagalli,
Capecchi,Galligani,Sicari,Bargiacchi,
Trimboli,Bojola,Checucci,Saracca,
Calzolari,Romoli,Cerdini)

Voti contrari n. 11 (Giusti,Fratoni,Tosi,Nesi,
Bottacci,Fragai,Cotti,Nuti,
Nesti,Branchetti,Bonacchi)

In esito alla votazione sopra riportata, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Determinazione delle tariffe TARI (tassa sui rifiuti) anno 2024. Approvazione**

E' APPROVATA



COMUNE DI PISTOIA

Successivamente

il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità sul provvedimento approvato, invitando l'aula a procedere alla votazione in forma palese, a mezzo di sistema elettronico, accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti 30 Consiglieri votanti n. 30

A maggioranza di voti,

Voti favorevoli n. 19 (Gelli,Raso,Ferri,Mati,
Patanè,Fontana,Cipriani,Pelagalli,
Capecchi,Galligani,Sicari,Bargiacchi,
Trimboli,Bojola,Checucci,Saracca,
Calzolari,Romoli,Cerdini)

Voti contrari n. 11 (Giusti,Fratoni,Tosi,Nesi,
Bottacci,Fragai,Cotti,Nuti,
Nesti,Branchetti,Bonacchi)

In esito alla votazione sopra riportata, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.